

**N. 02260/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03553/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3553 del 2014, proposto da:

Maria Amodio, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Valla, Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia 80;

nei confronti di

Giuseppe D'Alessandro, Angela Cassano, rappresentati e difesi dagli avv. Bianca Maria Caruso, Domenico Damato, con domicilio eletto presso Bianca Maria Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, 436;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00163/2014, resa tra le parti, concernente permesso di costruire nuovo edificio

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano e di Giuseppe D'Alessandro e di Angela Cassano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Valla, Michele Didonna e Bianca Maria Caruso;

Considerato che:

- quanto al fumus che le numerose questioni di fatto e di diritto richiedono una compiuta valutazione nella competente sede di primo grado;

-- quanto al danno che, nelle more, debba essere lasciata la “res adhuc integra”;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3553/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar

per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)